

REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA
PER LE PARI OPPORTUNITA'
TRA UOMO E DONNA

INDICE

- Art. 1 - Istituzione della commissione
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Compiti
- Art. 4 - Composizione
- Art. 5 - Nomina dei componenti
- Art. 6 - La Presidente della commissione
- Art. 7 - Funzionamento
- Art. 8 - Relazione

Articolo - 1

Istituzione della commissione

1. La Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna (di seguito denominata "Commissione") è consultiva, istituita ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
2. La Commissione resta in carica per l'intera durata dell'organo che l'ha nominata, e opera fino alla nomina della nuova.
3. La Commissione nell'esercizio delle proprie funzioni, agisce in piena autonomia.

Articolo - 2

Finalità

1. La Commissione è organismo permanente e di consultazione del Comune nelle iniziative riguardanti la condizione femminile per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza sanciti dal dettato costituzionale. La Commissione mira a proporre interventi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, e istituzionale che costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.
2. Finalità della Commissione sono la promozione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e per rimuovere gli ostacoli che impediscano la piena parità di genere.
3. La Commissione ha lo scopo principale di stimolare, sul territorio, una politica volta al rispetto delle pari opportunità.

Articolo - 3

Compiti

1. La Commissione ha compiti di studio, ricerca, indirizzo ed attività propositiva nei confronti degli organi politici in relazione alle tematiche delle pari opportunità tra uomo e donna. In particolare essa opera per:
 - a) rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne;
 - b) favorire il riequilibrio delle rappresentanze tra uomini e donne nei luoghi decisionali del territorio comunale;
 - c) promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e alla gestione della Pubblica Amministrazione;
 - d) diffondere la cultura delle pari opportunità, anche mediante iniziative didattiche, culturali e sociali rivolte al mondo della scuola, del lavoro, della politica, dell'associazionismo e dei servizi;
 - e) contrastare la cultura della violenza e dell'assoggettamento del corpo delle donne, anche attraverso la promozione di sportelli antiviolenza e di campagne informative in materia;
 - f) promuovere iniziative in collaborazione con gruppi e organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e della parità di genere.
2. La Commissione potrà essere incaricata di effettuare indagini di studio e/o conoscitive su particolari problematiche, suggerendo le soluzioni da intraprendere.
3. I pareri della Commissione non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale.

Articolo - 4

Composizione

1. La Commissione è formata da 7 membri, tra i quali componente di diritto è l'Assessore e/o Consigliere, se presente, con delega alle pari opportunità.
2. Il Sindaco o suo delegato possono partecipare, con diritto di intervento e di iniziativa, ai lavori della Commissione.
3. I criteri utilizzati per la scelta delle persone da nominare quali componenti della Commissione devono tenere conto della specifica cultura di genere acquisita attraverso attività professionale, imprenditoriale e di lavoro in

genere, di partecipazione all'associazionismo femminile o altre esperienze, favorendo, per quanto possibile, una presenza equilibrata dei vari campi di competenza.

Articolo – 5 **Nomina dei componenti**

1. I componenti della Commissione sono nominati dal Sindaco, su designazione della Conferenza dei capigruppo e delle associazioni e/o enti operanti sul territorio. Almeno tre membri, di cui uno espressione delle minoranze, sono nominati tra i soggetti designati dalla Conferenza dei capigruppo. Nelle nomine occorre avere cura del rispetto delle regole sulla parità di genere.

1.1 La commissione verrà costituita entro 90 (novanta) giorni dall'esecutività del presente regolamento e resterà in carica per l'intero mandato del Sindaco.

1.2 L'avviso per l'individuazione dei membri della Commissione verrà pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune per venti giorni.

Le candidature, rivolte ad entrambi i generi, devono essere presentate presso l'Ufficio dei Servizi Sociali corredate da un breve curriculum vitae entro i termini indicati in apposito avviso.

L'avviso sarà rivolto a cittadini o cittadine maggiorenni alla data di pubblicazione, residenti nel Comune. I candidati dovranno presentare, allegato alla domanda, un curriculum vitae.

2. La commissione nomina il/la Presidente ed il/la Vicepresidente.

3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale incaricato dal Sindaco, ovvero da un membro designato dal Presidente.

4. L'espletamento delle funzioni previsto dal presente regolamento è gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate preventivamente autorizzate dal Sindaco o dall'Assessore di riferimento, con idoneo impegno di spesa.

5. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti la surroga avviene con analogo provvedimento.

Articolo – 6 **Il Presidente della Commissione**

1. Il/La Presidente convoca la Commissione, fissa la data delle riunioni e gli argomenti da trattare, curando la predisposizione degli atti da sottoporre all'esame della medesima.

Su richiesta della maggioranza dei componenti, il/la Presidente è tenuta a convocare la Commissione.

2. Il/La Presidente può invitare alle riunioni della Commissione, per specifici argomenti, il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dirigenti comunali, o loro delegati, esperti ed i rappresentanti delle associazioni che operano sul territorio.

3. Il/La Presidente ha diritto di ottenere dagli uffici comunali copia di atti o documenti nonché ogni notizia necessaria per l'espletamento delle funzioni.

Articolo – 7 **Funzionamento**

1. La Commissione si riunisce, di norma, almeno tre volte l'anno e comunque, su iniziativa del/della Presidente, o qualora lo richieda la maggioranza dei componenti.

2. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede del comune.

3. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei presenti.

5. Qualora un componente della Commissione sia assente ingiustificato per tre volte consecutive decade dall'incarico, e si provvederà alla surroga secondo quanto previsto all'articolo 5.

6. La Commissione svolge la propria attività anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro, cui possono essere attribuiti compiti specifici.

7. La Commissione, per il disbrigo dell'attività, è assistita dall'Assessorato di riferimento e si avvarrà del personale dell'area da individuarsi da parte della Giunta Comunale con il funzionigramma. La Commissione può avvalersi della collaborazione del personale del Comune.

8. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Articolo – 8

Relazione della Commissione

1. La Commissione presenta al Sindaco annualmente una relazione sulla attività svolta.